



REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEI COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI A TEMPO DETERMINATO PRESSO L'UNIVERSITÀ DI PARMA

Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Con il presente Regolamento sono disciplinate le modalità per l'assunzione, a tempo determinato, dei Collaboratori ed Esperti Linguistici (d'ora in avanti CEL), presso l'Università di Parma, di seguito denominata "Università".
2. Il presente Regolamento non trova applicazione in relazione alla figura professionale dei lettori di scambio, per la cui disciplina si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 26 della Legge 30.12.2004, n. 240 e s.m.i., che prevede, tra l'altro, la possibilità di conferire, con decreto rettorale, previa delibera degli Organi Accademici competenti, a studiosi stranieri, in possesso di qualificata e comprovata professionalità, incarichi annuali rinnovabili per lo svolgimento di attività finalizzate alla diffusione della lingua e della cultura del Paese di origine e alla cooperazione internazionale.

Art. 2

Avvio del processo assunzionale

1. Il Direttore del Centro Linguistico, sentiti i Dipartimenti di riferimento, entro il 31 ottobre di ogni anno, rende nota al Direttore Generale l'eventuale necessità, determinata da sopravvenute esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, anche a carattere sostitutivo, di implementare, nell'anno accademico successivo, il proprio organico di unità di personale CEL, tramite assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165.
2. La succitata richiesta, dovrà specificare, in coerenza con le disposizioni del presente Regolamento:
 - a) il numero di unità richieste, la correlata lingua di riferimento ed il numero di ore annuali secondo quanto disposto al successivo art. 8, comma 3;
 - b) l'attività a cui il vincitore della selezione dovrà essere assegnato e, in sintesi, i compiti che dovrà svolgere;
 - c) il periodo di durata del contratto;
 - d) il titolo di studio e le professionalità che i candidati devono possedere;
 - e) le materie oggetto del colloquio di selezione.
3. Alla sostituzione di collaboratori assenti si può far luogo, di norma, se l'assenza prevista supera i 60 giorni consecutivi; deroghe particolari sono previste in casi debitamente motivati e in presenza di graduatorie ancora valide. La relativa disponibilità finanziaria per far fronte alla relativa spesa, dovrà essere accertata e attestata dal Direttore del Centro.
4. L'avvio del processo assunzionale di CEL, con contratto di lavoro a tempo determinato, è disposto dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165.
5. Compatibilmente con la normativa nel tempo vigente, sarà facoltà dell'Università utilizzare le graduatorie di selezioni approvate da altre Università, previo accordo tra le stesse.
6. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può convertirsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165.



Art. 3

Modalità di reclutamento

1. Il reclutamento dei CEL a tempo determinato avviene mediante selezione pubblica, per titoli e colloquio, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, le cui norme regolamentano l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi.
2. La selezione è volta ad accertare il possesso dell'idonea qualificazione e della specifica competenza degli aspiranti in relazione ai compiti propri della figura, così come individuati dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 4

Bando di selezione

1. La selezione pubblica per il reclutamento, a tempo determinato, dei CEL è indetta con provvedimento del Direttore Generale e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a serie speciale – “*Concorsi ed Esami*”, nonché nell'Albo on-line e sul sito web dell'Università.
2. Il bando di selezione deve indicare:
 - a) il numero dei posti messi a selezione e la lingua a cui si riferisce;
 - b) il trattamento economico spettante stabilito sulla base dei principi sanciti dal contratto collettivo nazionale di comparto e dal contratto collettivo integrativo, di tempo in tempo vigenti;
 - c) i requisiti soggettivi generali e specifici, compreso il titolo di studio, richiesti per l'ammissione;
 - d) la tipologia dei titoli valutabili, nonché il punteggio massimo attribuibile agli stessi;
 - e) l'indicazione delle materie oggetto del colloquio e la votazione minima richiesta per il superamento dello stesso;
 - f) la modalità di comunicazione, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, del calendario e della/e sedi delle prove;
 - g) il termine e la modalità di presentazione delle domande di partecipazione;
 - h) i criteri per la formazione della graduatoria generale di merito e le modalità di approvazione, nonché i titoli che danno luogo a precedenza ovvero a preferenza a parità di punteggio ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 09.05.1994, n. 487;
 - i) le modalità per la costituzione del rapporto di lavoro;
 - j) i motivi di esclusione dalla partecipazione al concorso, che potrà essere effettuata, in ogni fase del procedimento, con disposizione del Direttore Generale motivata e notificata all'interessato secondo quanto prescritto dal bando;
 - k) le indicazioni sul rispetto della vigente normativa in materia di pari opportunità tra uomini e donne e di categorie riservatarie nonché le necessarie informazioni in materia di trattamento dei dati personali;
 - l) il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della Legge 07.08.1990, n. 241;
 - m) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

Art. 5

Requisiti per l'ammissione alla selezione

1. Per la partecipazione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti specifici:



- a) diploma di laurea ante D.M. 509/1999 (V.O.) ovvero laurea specialistica (L.S. ex D.M. 509/1999) o magistrale (L.M. ex D.M. 270/2004) ovvero titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto equipollente o equivalente, adeguati alle funzioni da svolgere. Ciascun bando potrà individuare l'area disciplinare del titolo di studio;
- b) idonea qualificazione e competenza nello svolgimento di attività didattica nella rispettiva lingua;
- c) madrelinguismo. Sono da considerare di madre lingua i cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico, abbiano la capacità di esprimersi con naturalezza nella lingua madre di appartenenza.
- d) capacità di esprimersi nella lingua italiana per necessità funzionali legate all'attività.

2. E' altresì richiesto, a pena di esclusione, il possesso dei seguenti requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica Italiana. Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs 30.03.2001 n. 165 e s.m.i., possono partecipare alla selezione anche i familiari dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
- b) idoneità fisica all'impiego da accertarsi a cura dell'Amministrazione al momento dell'eventuale assunzione;
- c) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di leva (dichiarazione riservata solo ai cittadini italiani);
- d) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;
- e) non essere stato destituito, dispensato, decaduto o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
- f) non aver riportato condanne penali definitive, in Italia e all'estero, che possano impedire, secondo le normative vigenti, l'instaurarsi del rapporto di impiego. In ogni caso è onere del candidato indicare nella domanda di partecipazione alla selezione di aver o meno riportato condanne penali non ancora passate in giudicato e/o di essere o meno sottoposto a procedimenti penali.

I cittadini stranieri dovranno inoltre possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

- g) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- h) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- i) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione.

4. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'esclusione del candidato è disposta per difetto dei requisiti prescritti, in ogni fase del procedimento, con disposizione del Direttore Generale motivata e notificata all'interessato secondo quanto prescritto dal bando.

Art. 6

Commissione selezionatrice

1. La Commissione selezionatrice è nominata dal Direttore Generale ed è formata da tre componenti scelti tra i professori di ruolo e ricercatori dell'area linguistica, letteraria e glottodidattica interessata, proposti dal Direttore del Centro Linguistico di Ateneo. La Commissione è presieduta da un professore di ruolo di I o II fascia.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente appartenente all'area amministrativa di Categoria non inferiore alla C.



3. Non possono fare parte della Commissione selezionatrice:

- a) i componenti dell'organo di direzione politica dell'Università;
- b) coloro che ricoprono cariche politiche;
- c) coloro che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
- d) coloro che sono stati condannati anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del Titolo II del Libro II del codice penale, anche con compiti di segreteria.

4. Tutti i componenti della Commissione selezionatrice non dovranno trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 51 c.p.c., dalla normativa vigente, nonché dal D.P.R. 16.04.2013 n. 62. Qualora il componente ricada in una delle situazioni di conflitto di interesse, lo stesso ha l'obbligo di astensione dall'incarico e deve tempestivamente comunicarlo per iscritto al Direttore Generale. Esaminate le circostanze e valutato se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo, ove sussistente il conflitto, viene nominato un altro componente.

5. La Commissione selezionatrice può essere integrata da uno o più componenti esperti per gli esami di lingua straniera e per le prove che necessitano di assistenza tecnica o di competenze relative ad apparecchiature e applicazioni informatiche.

6. Nel costituire la Commissione, devono essere nominati i supplenti del Presidente e dei singoli componenti. I supplenti intervengono alle sedute della Commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato dei membri effettivi.

Art. 7

Criteri di selezione

1. La Commissione, nominata secondo le modalità di cui al precedente articolo 6, dopo aver verificato il possesso dei requisiti di ammissione generali e speciali dei candidati partecipanti, procederà alla valutazione dei titoli ed al successivo colloquio.

2. Ai fini della valutazione, la Commissione dispone complessivamente di 100 punti, di cui 40 sono riservati ai titoli e 60 al colloquio.

3. Sono valutati solo i titoli posseduti dal candidato alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione. La Commissione, in sede di prima convocazione, determinerà più specifici criteri di valutazione declinando i seguenti parametri:

- a) titolo di studio superiore rispetto a quello previsto per l'accesso, dottorato e altri titoli universitari, per quanto attinenti alle funzioni da svolgere, fino ad un massimo di punti 10;
- b) frequenza a corsi di specializzazione, perfezionamento, aggiornamento, sulla lingua e sulle metodologie, fino ad un massimo di punti 10;
- c) pubblicazioni pertinenti all'insegnamento della lingua (saggi, volumi, articoli su riviste nazionali ed internazionali), fino ad un massimo di punti 5;
- d) servizi prestati per l'insegnamento della lingua presso Pubbliche Amministrazioni, Istituzioni ed Enti pubblici stranieri ovvero presso Istituzioni private italiane o straniere, fino ad un massimo di punti 10;
- e) altri titoli a discrezione della Commissione, inerenti l'insegnamento della lingua, fino ad un massimo di punti 5.

4. Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano conseguito un punteggio non inferiore a 25 punti nella valutazione dei titoli. Il colloquio è diretto ad accertare la padronanza della lingua, la chiarezza espositiva finalizzata all'attività di esercitazione richiesta, e la competenza nello svolgimento di attività didattica nella



rispettiva lingua. Nel corso del colloquio, la Commissione verificherà il livello di conoscenza, da parte del candidato, della lingua italiana e dell'utilizzo dei più comuni strumenti informatici per l'erogazione della didattica.

5. Il colloquio si intende superato se il candidato consegue un punteggio non inferiore a 45 punti.

6. Al termine della selezione, la Commissione forma la graduatoria di merito, secondo l'ordine dei punti della valutazione complessiva, composta dal punteggio attribuito dalla stessa Commissione ai titoli e dal punteggio relativo al colloquio, riportati da ciascun candidato. A parità di merito si terrà conto delle preferenze previste dalle disposizioni normative vigenti.

7. La graduatoria dei vincitori e degli idonei, approvata con provvedimento del Direttore Generale, è pubblicata sull'Albo on line, nonché nell'apposita sezione del sito web di Ateneo. Notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria viene data sulla Gazzetta Ufficiale, sezione "Concorsi ed Esami". Da tale data decorrono i termini per eventuali impugnative.

Art. 8

Disciplina del rapporto di lavoro e trattamento economico

1. I compiti ed i diritti dei CEL sono previsti dal contratto individuale di lavoro sottoscritto con l'Università, in coerenza con quanto disciplinato dalla contrattazione collettiva di riferimento, anche integrativa.

2. Ai CEL si applica la disciplina in materia di ferie, permessi, congedi, aspettative e altre assenze dal servizio e le altre disposizioni previste dal C.C.N.L. per il personale tecnico amministrativo con rapporto di lavoro a tempo parziale, secondo le esigenze evidenziate nel contratto individuale.

3. L'assunzione può avvenire per un monte ore annuo effettivo superiore o inferiore alle 500 ore, comunque non inferiore alle 250 ore annue.

4. In conseguenza di quanto previsto al comma 2, il personale CEL dovrà dare comunicazione di eventuali attività svolte al di fuori dell'Università, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle attività stesse, al fine di consentire le opportune verifiche in relazione all'assenza di cause, anche potenziali, di conflitto di interesse con i compiti svolti. Tale comunicazione dovrà essere predisposta, indicando puntualmente:

- a) oggetto dell'attività;
- b) ente/impresa presso il quale l'attività viene svolta;
- c) tempi e durata dell'attività;
- d) compenso previsto.

5. Al personale di cui al comma 1 si applica il trattamento economico fondamentale previsto dal C.C.N.L. dei dipendenti del Comparto e il trattamento accessorio previsto dal contratto collettivo integrativo dell'Università di tempo in tempo vigenti.

Art. 9

Norme di rinvio – Entrata in vigore

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si applicano le disposizioni previste dalla legge, dal C.C.N.L. di riferimento e dagli accordi integrativi dell'Università.

2. Il presente Regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nell'Albo on-line dell'Università.